

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

80° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4863) Deputato SCHMID: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(503) GUBERT e TAROLLI: Disposizioni in materia di cittadinanza

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4863. Assorbimento del disegno di legge n. 503)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
ANDREOLLI (PPI), relatore alla Commissione	2, 5
* BESOSTRI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	4
CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	3, 5
MAGNALBÒ (AN)	5
* TAROLLI (CCD)	4

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4863) Deputato SCHMID: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(503) GUBERT e TAROLLI: Disposizioni in materia di cittadinanza

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4863. Assorbimento del disegno di legge n. 503)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4863 e 503.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Domando al relatore, senatore Andreolli, se è possibile procedere all'esame dell'ordine del giorno.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come i colleghi ricordano, vi sono due ordini del giorno. Il primo presentato dal senatore Gubert e da altri senatori a proposito del quale ho proposto una modifica accolta dai presentatori.

Sull'ordine del giorno da me presentato erano state espresse alcune riserve da parte del Governo. Ho redatto pertanto un nuovo testo in cui viene sostituita la seconda parte. Ne do lettura:

0/4863/1/2 (nuovo testo)

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 4863 e 503, recanti disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;

rilevato

che la norma in esame ha carattere di specialità quanto ai destinatari e quanto al termine per la presentazione della dichiarazione di cui al secondo comma;

che, di conseguenza, per il resto, il quadro dispositivo è quello dettato dai trattati internazionali, dalle relative norme di esecuzione e dalla normativa vigente in tema di cittadinanza italiana,

impegna il Governo

ad applicare le norme del disegno di legge n. 4863 nel quadro dispositivo sopra richiamato».

Quindi, il disegno di legge si limita esclusivamente ad innovare la legge n. 91 del 1992, riaprendo i termini per la presentazione delle domande ed esonerando gli interessati dall'obbligo di residenza per tre anni.

Il Governo ha suggerito l'adozione di questo ordine del giorno che non faccio fatica a presentare nel testo concordato, dal momento che esso non fa che riflettere ciò che ho detto anche l'altra volta, cioè che nella parte normativa nulla è innovato.

PRESIDENTE. Quindi l'ordine del giorno sottolinea la specialità della normativa e la necessità di un'interpretazione rigorosa: il quadro normativo nazionale ed internazionale vigente viene ovviamente confermato. Non facciamo nuove regole sulla cittadinanza, questa normativa riguarda una fattispecie molto definita e ciò può tranquillizzare rispetto ai dubbi che qualche collega aveva sollevato.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accolgo l'ordine del giorno, proprio con riferimento alle precisazioni testé fatte dal Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto non pongo in votazione l'ordine del giorno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4863, che assumiamo come testo base:

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

- a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
- b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

1.2

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 appartenenti al gruppo etnico-linguistico italiano ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, e a tale data viventi, nonché ai loro discendenti in linea retta, dal 1° gennaio 1948 anche in via materna, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1

TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca» con le seguenti: «ad esclusione degli altri territori già appartenuti all'ex Impero austro-ungarico».

TAROLLI. Signor Presidente, la questione che ho sollevato ha trovato sensibile e puntuale ascolto nell'intervento del relatore e del Governo. Per la verità questa non è la strada maestra per risolvere il problema, ma rappresenta una risposta alla quale mi associo, visto che la Commissione unanimemente intende utilizzare questo strumento. Mi auguro che la questione in questo modo possa trovare la soluzione auspicata.

Ritiro l'emendamento 1.1.

BESOSTRI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo DS. Il pericolo che la formulazione del disegno di legge consenta un'estensione dell'applicazione della norma anche ad abitanti di territori in parte successori dell'Impero austro-ungarico e della Repubblica jugoslava è, a mio avviso, un pericolo remoto, perché vi è il richiamo ai Trattati che sono tuttora applicabili, e la natura dei trattati internazionali è tale che essi prevalgono sulle norme interne eventualmente confliggenti. Con l'ordine del giorno, tuttavia, si risolve il problema dei cittadini della ex Jugoslavia.

MAGNALBÒ. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, da noi presentato, l'altra volta la senatrice Pasquali ha ritirato la sua firma, ma il Gruppo che io rappresento intende mantenerlo e pertanto chiedo che venga votato.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.2.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Magnalbò.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4863 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 503 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

